Sentenza del 15/11/2021 n. 1417 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto Sezione/Collegio 2

Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente

Massima:
Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ATTO CONTESTATO: avvisi di accertamento -relativi ad IMU per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016- basati sulla mancanza del requisito della dimora abituale, evidenziata dagli esigui consumi di energia elettrica, con la conseguenza che l'immobile di proprietà dell'odierno appellato è stato ritenuto soggetto ad aliquota ordinaria e applicando sanzioni ed interessi di legge; nel contempo provvedeva alla liquidazione del rimborso TASI indebitamente versata negli anni 2014 e 2015, in quanto dovuta solo sulle abitazioni principali.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: la Commissione tributaria Provinciale di Verona, con l'impugnata sentenza, ha accolto il ricorso e compensato le spese, avendo ritenuto il diritto del ricorrente all'applicazione dell'agevolazione IMU prima casa, poiché lo stesso "*che era vedovo e vive da solo dall'anno 2004, ha prodotto documentazione che dimostra che lavora alle dipendenze di una nota Società veronese; che il suo lavoro è articolato in turni; che usufruisce della mensa aziendale; dichiara di non possedere il televisore, né altri elettrodomestici e di trascorrere il tempo con amici dedicandosi, nel tempo libero, al suo hobby della caccia. Lo stile di vita del Ricorrente, da quando è rimasto vedevo e dopo che l'unico figlio diventato maggiorenne ha deciso di vivere da solo, è quello di una persona che trascorre gran parte del proprio tempo fuori casa, ove si reca unicamente per dormire. Ne consegue che in questo caso risultano plausibili i ridotti consumi energetici rilevati dal Comune che, aspetto non trascurabile, presentano un andamento omogeneo nell'arco dell'anno, senza cioè "picchi" che possano far pensare ad una presenza stagionale del Ricorrente nella sua abitazione, in un Comune di villeggiatura come è Bosco Chiesa nuova*".

GIUDIZIO DI APPELLO: il comune di Bosco Chiesanuova ha impugnato la sentenza, deducendo che "*Nell'immobile sito in **[omissis]** non si è riscontrata infatti alcuna prova della effettiva dimora abituale del ricorrente e la prova inconfutabile di ciò si ricava in maniera certa ed incontestabile dalla verifica dei consumi di energia elettrica e idrica rilevati nel periodo: infatti si riscontrano dati talmente esigui da essere vicini allo ZERO*" e chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con vittori di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va di conseguenza respinto.
Il Collegio condivide la decisione dei giudici di prime cure, laddove ha ritenuto non superata la prova presuntiva della residenza anagrafica, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs n. 504/1992 per l'abitazione principale, stante che l'esiguità dei consumi dell'energia elettrica appariva giustificata dallo stile di vita del contribuente.
Ed invero, i consumi di energia elettrica, pur esigui (compresi da un minimo di 11 euro ad un massimo di 28 euro nel periodo di riferimento) non sono mai uguali e appaiono in linea con lo stile di vita del contribuente che ha dimostrato di lavorare giornalmente con organizzazione in turni, mangiare spesso fuori casa nella mensa aziendale e presso amici e di non usare elettrodomestici.
Le spese vanno compensate stante la novità in fatto della questione affrontata.

P.Q.M.

Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado.